



**Comune di Ribera**  
**Libero Consorzio Comunale di Agrigento**  
**Servizio Gabinetto del Sindaco**

**ORDINANZA SINDACALE N. 67 del 3 novembre 2020**

***Oggetto: Gestione emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19. Sospensione dello svolgimento del mercato settimanale del giovedì.***

**IL SINDACO**

**VISTI :**

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

il decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

il D.P.C.M. 13/10/2020;

il D.P.C.M. 18/10/2020;

il D.P.C.M. 24/10/2020;

le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020; n. 48 del 19 ottobre 2020; n. 47 del 18 ottobre 2020; n. 44 del 16 ottobre 2020; n. 42 del 15 ottobre 2020; n. 40 del 10 ottobre 2020; n. 38 del 4 ottobre 2020; n. 37 del 2 ottobre 2020;

Richiamata la propria ordinanza contingibile ed urgente n. 64 del 26/10/2020;

### **CONSIDERATO :**

che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, l'incremento del numero di contagiati nel territorio comunale, indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica ed evitare l'ulteriore diffusione del virus tra la popolazione;

che durante lo svolgimento del mercato settimanale non è possibile garantire le distanze tra avventori e operatori;

che i soggetti maggiormente esposti a conseguenze gravi a seguito di contagio da COVID-2019 sono le persone anziane, che risultano anche tra i maggiori frequentatori del mercato settimanale;

che il personale di vigilanza, peraltro in numero esiguo rispetto alle necessità del Comune, è impegnato nelle attività urgenti collegate all'emergenza epidemiologica e non riuscirebbe a vigilare adeguatamente affinché nello svolgimento delle attività mercatali siano garantite le misure sanitarie prescritte dagli organi competenti ed evitare gli assembramenti;

### **RITENUTO**

pertanto necessario, al fine di contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per tutelare la popolazione dal rischio di contagio, sospendere lo svolgimento del mercato settimanale del giovedì del Comune di Ribera fino alla revoca della presente ordinanza;

### **VISTA**

la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art.32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

### **VISTO**

l'art. 50 comma 5° e 6° del D.Lgs. 267/2000;

## **ORDINA**

La sospensione del mercato settimanale che si svolge il giovedì nell'area compresa tra la p.za Matteotti e la Via Agrigento fino alla revoca della presente ordinanza.

## **DISPONE**

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Ribera e sul sito web istituzionale e vale come notifica generalizzata.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente (art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020).

Il Servizio Polizia Locale e la locale stazione dei Carabinieri sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza viene trasmessa anche:

- A S.E. il Prefetto di Agrigento;
- Al Presidente della Regione Siciliana, per il tramite della Protezione Civile Regionale;
- Ai Dirigenti comunali ;
- Ai Componenti il COC.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

*Il Sindaco*  
*Avv. Matteo Ruvoio*  
